

Messaggio

numero
4807

data
11 novembre 1998

Dipartimento
OPERE SOCIALI

Concerne

Modifica della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il disegno di legge che modifica la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996.

La modifica è necessaria per realizzare i risparmi decisi da questo Consiglio di Stato, nell'ambito dell'approvazione del preventivo per l'anno 1999. In questo senso le proposte di modifica, che interessano le nuove prestazioni familiari introdotte a decorrere dal 1. luglio 1997, devono essere annoverate fra le misure di risparmio.

La bozza di preventivo per l'anno 1999 prevedeva inizialmente a carico del Cantone fr. 6 mio per l'assegno integrativo e fr. 2.1 mio per quello di prima infanzia. I risparmi stabiliti, che ammontano al 10% della spesa preventivata e sono quindi di fr. 0.6 mio per l'assegno integrativo e di fr. 0.21 mio per l'assegno di prima infanzia, richiedono una modifica legislativa.

Le misure di risparmio proposte sono le seguenti:

- Diminuzione lineare dell'importo di entrambi gli assegni per tutti i beneficiari. Questa proposta è la più funzionale per conseguire il risparmio.
- Conferma del periodo di carenza degli stranieri previsto dal regolamento di applicazione, trascorso il quale si può usufruire delle prestazioni.

Con questo messaggio cogliamo inoltre l'opportunità per presentare alcune ulteriori modifiche, rese indispensabili a seguito della nuova giurisprudenza relativa alla legge sugli assegni di famiglia.

Ricordiamo comunque che la legge dovrà essere valutata (art. 77 LAF) dal parlamento entro la fine dell'anno 2001.

1. PROPOSTE DI RISPARMIO

1.1 Assegno integrativo e assegno di prima infanzia: riduzione lineare dell'importo della prestazione

Questa norma, introdotta a titolo transitorio fino al 31 dicembre 1999, ha lo scopo di diminuire i costi derivanti dall'applicazione della legge. La riduzione dell'importo della prestazione è ottenuta con la diminuzione lineare del 10% dell'importo dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia versato ai genitori beneficiari dell'aiuto. Essa interessa tutti gli assicurati attuali (al 30 settembre 1998: 1'148 beneficiari di assegno integrativo, di cui 173 anche al beneficio di assegno di prima infanzia) e futuri, ma non diminuisce il loro numero.

Va qui ricordato che le modalità di finanziamento dell'assegno integrativo sono molteplici:

- blocco dell'indicizzazione al rincaro degli assegni di base e di formazione e per giovani invalidi (dal 1° gennaio 1997) con relativo trasferimento della quota parte bloccata, anziché al salariato con figli, all'assegno integrativo, tramite un fondo di compensazione;
- contributo degli indipendenti (dal 1° gennaio 1998), equivalente allo 0.15% del reddito assoggettato all'AVS;
- contributo versato dal Cantone, equivalente al minor onere a carico dell'assistenza sociale;
- l'ultima modalità, transitoria in attesa del raggiungimento del blocco dell'indicizzazione corrispondente al 5% del rincaro, prevede l'intervento paritetico del Cantone e della Cassa cantonale per gli assegni famigliari a copertura della rimanenza ancora scoperta.

Con riferimento alle misure di risparmio, sono di interesse diretto la terza e la quarta modalità di finanziamento, ritenute che il contributo transitorio e sussidiario a carico del Cantone e della Cassa cantonale per gli assegni famigliari devono uguagliarsi (art. 78 LAF).

Nella bozza di preventivo 1999 il costo dell'assegno integrativo è stato stimato nel modo seguente:

- Per il fabbisogno dell'assegno integrativo è stato mantenuto quanto previsto dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del Gran Consiglio del 23 maggio 1996 (11.6 mio), non essendo la legge ancora pienamente a regime; dati d'altronde confermati da quanto effettivamente speso nei primi mesi del 1998.
- Il blocco dell'indicizzazione è calcolato come segue:

· assegno teorico 1997	184.30	(rincaro reale 1996 0.7%)
· assegno teorico 1998	185.80	(rincaro reale 1997 0.8%)
· assegno teorico 1999	187.20	(rincaro 1998 0.8%, da direttive C.d.S.)
· assegno effettivo 97, 98 e 99	183.00	
· spesa 1999 effettiva	61'600* figli x 12 x 183 =	135.273 mio
· spesa 1999 teorica	61'600 figli x 12 x 187.20 =	138.378 mio
· blocco indicizzazione	138.378 mio - 135.273 mio	≅ 3.1 mio

* 52'700¹ + 8'900 (figli del personale degli enti pubblici)

¹ Il dato 1997 non considera l'eventuale diminuzione imputabile all'art. 21 LAF relativo all'esportabilità dell'assegno per giovani in formazione; articolo tra l'altro recentemente riconfermato dal Gran Consiglio

- Il contributo degli indipendenti è stato stimato in 0.9 mio.
- Il "trasferimento" dall'assistenza è valutato in circa 4.5 mio.
- Il calcolo finale è quindi il seguente:

fabbisogno assegno integrativo	11.50	mio
./ finanziaimento blocco indicizzazione	3.10	
./ contributo degli indipendenti	0.90	
./ trasferimento dall'assistenza	<u>4.50</u>	
= scoperto	3.00	

di cui 1.50 mio a carico del Cantone e altrettanti a carico della Cassa cantonale per gli assegni famigliari (art. 78 LAF).

- L'importo a preventivo è quindi di 6 mio (4.50 + 1.50), come per il preventivo 1998.

Riducendo quindi l'assegno integrativo linearmente del 10%, e riducendo anche il trasferimento dall'assistenza, otteniamo la situazione seguente:

fabbisogno assegno integrativo	10.35	mio
./ finanziaimento blocco indicizzazione	3.10	
./ contributo degli indipendenti	1.00 ²	
./ trasferimento dall'assistenza	<u>4.05</u>	
= scoperto	2.20	

di cui 1.10 mio a carico del Cantone e altrettanti a carico della Cassa cantonale per gli assegni famigliari.

L'onere a carico del Cantone sarà quindi di 5.15 mio (4.05 + 1.10).

A preventivo viene tuttavia iscritto l'importo di 5.40 mio, tenuto conto del fatto che l'inflazione del 1998 sarà inferiore a quanto previsto.

Per l'assegno di prima infanzia il risparmio sarà invece di fr. 210'000.-, pari al 10% della spesa di 2.1 mio, interamente finanziata dal Cantone.

Per concretizzare questa misura di risparmio è quindi necessario aggiungere alla legge una norma transitoria (nuovo art. 79 LAF).

1.2 Assegno integrativo e assegno di prima infanzia: periodo di carenza per gli stranieri

a) Periodo di carenza per gli stranieri

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno se, conformemente agli artt. 24 cpv. 1 lett. b (assegno integrativo) e 31 lett. a / 32 cpv. 1 lett. a LAF (assegno di prima infanzia), vi ha il domicilio da almeno tre anni (periodo di carenza).

Il regolamento di applicazione (Reg. LAF), approvato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, considera domiciliati i cittadini svizzeri e quelli stranieri in possesso del permesso C (artt. 28 cpv. 2 per l'assegno integrativo e 41 cpv. 2 / 45 cpv. 2 Reg. LAF per l'assegno di prima infanzia). In virtù di queste disposizioni applicative gli stranieri devono possedere il permesso di domicilio (permesso di polizia C) da tre anni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e di prima infanzia. Ritenuto che il permesso di domicilio si

² Valutazione aggiornata (0.8 mio affiliati Cassa cantonale assegni familiari, 0.2 mio affiliati ad altre casse)

acquisisce dopo aver posseduto quello di dimora - nella maggior parte dei casi per cinque anni - il periodo di carenza per gli stranieri diviene, in pratica e di regola, di otto anni (cinque anni di permesso B + tre anni di permesso C). Per gli svizzeri, invece, il periodo di carenza è sempre di tre anni.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato queste norme del regolamento inapplicabili relativamente al periodo di carenza degli stranieri (cfr. **STCA** 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. e 12 febbraio 1997 in re M. e G. M.). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esaminato i lavori preparatori della LAF (verbali della Commissione della gestione e verbali della seduta del Gran Consiglio dell'11 giugno 1996) e a suo parere, da questi documenti, non emergerebbe una chiara volontà del Legislatore di operare distinzioni fra il periodo di carenza degli svizzeri e quello degli stranieri.

Per il TCA, inoltre, il termine di "domicilio" introdotto dal Gran Consiglio nella legge, al posto del termine "residenza" proposto dal Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 19 gennaio 1994, sarebbe da intendere nel senso che per poter beneficiare degli assegni integrativo e di prima infanzia *"non basta la semplice residenza ma occorre aver costituito nel nostro Cantone il domicilio civile ai sensi dell'art. 23 CCS ed avere inoltre in Ticino la propria dimora abituale (...)"* (consid. 2.7. della sentenza M. V. G. I.). Questa interpretazione del concetto di domicilio nella LAF rientrerebbe d'altronde, sempre secondo il TCA, nello spirito delle assicurazioni sociali in genere, giacché la giurisprudenza in questo campo interpreta di regola questo termine con riferimento al diritto civile, e meglio all'art. 23 CCS³.

Questa giurisprudenza del TCA è stata evidentemente applicata a tutti i casi che si sono presentati dopo la sua emanazione, di modo che le relative domande di prestazione accolte fino all'entrata in vigore della modifica di legge costituiscono un costo supplementare.

Le conseguenze finanziarie della nuova giurisprudenza, non considerate nella bozza di preventivo 1999, rispetto alla prassi precedente (applicata conformemente a quanto dispone il Reg. LAF), sono valutate in un maggior costo complessivo annuo (Fondo di compensazione, Cantone e Cassa cantonale AF) di 0.9 mio (104 casi) per l'assegno integrativo e di 0.2 mio (27 casi) per l'assegno di prima infanzia; complessivamente quindi 1.1 mio.

A questi casi bisognerebbe aggiungere un altro dato, che non si può valutare, cioè quello dei potenziali beneficiari stranieri che inoltreranno la richiesta in futuro.

Con il presente Messaggio, preso atto della giurisprudenza del TCA, si vuole pertanto ovviare alla mancanza di una base legale chiara ed esplicita e confermare le disposizioni regolamentari censurate e la prassi precedente, al fine di non incrementare i costi derivanti dall'applicazione della legge.

Proponiamo quindi di confermare con la legge il periodo di carenza per gli stranieri a otto anni. Lo straniero potrà, quindi, accedere al diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia soltanto se ha il domicilio civile nel Cantone da almeno otto anni.

³ Soltanto in materia LADI è richiesto, per gli stranieri, oltre alla residenza in Svizzera, anche il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è invece il caso per la LAF

Gli assicurati che, grazie alla giurisprudenza del TCA, percepiscono attualmente l'assegno integrativo e/o l'assegno di prima infanzia e che, all'entrata in vigore della modifica di legge, non adempiranno più ai requisiti della nuova normativa (cfr. art. 24, 31 e 32 LAF), perderanno il diritto a queste prestazioni familiari. Infatti, il diritto a questi assegni nel 1998 non conferisce a questi beneficiari nessun diritto acquisito per gli anni successivi in caso di cambiamento di legge e meglio, nella fattispecie, di conferma legislativa delle disposizioni regolamentari del Consiglio di Stato censurate dal TCA. In questo senso si richiama la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, Basilea, n. 1359 e 1360; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, Neuchâtel, pagg. 589 e seguenti; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 1988, Berna, pag. 146; DTF 108 V 119 consid. 5).

Questa soluzione è necessaria se si vuole conseguire l'obiettivo di risparmio. Diversamente aumenterebbe il costo per l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, negli anni futuri, di complessivi 1.1 mio annui (costi supplementari non considerati nel preventivo 1999, perché gli effetti della nuova giurisprudenza non erano conosciuti al momento della stesura dello stesso).

La norma non crea disparità di trattamento fra cittadini svizzeri e cittadini stranieri (cfr. DTF 114 la consid. 4). In questo senso va, peraltro, ricordato che il regime sugli assegni di famiglia (assegno integrativo e di prima infanzia) è basato sul sistema delle prestazioni complementari, che già prevede una netta differenziazione fra il periodo di carenza per i cittadini svizzeri (per i quali *non* vi è periodo di carenza) ed i cittadini stranieri (per i quali il periodo di carenza è di dieci anni) (art. 2 cpv. 1 e 2 Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 marzo 1965; RS 831.30).

b) Titolare del diritto

Cogliamo l'opportunità per adeguare l'art. 24 cpv. 2 LAF, che conferisce sempre alla madre il diritto all'assegno integrativo se entrambi i genitori hanno la custodia dei figli, alla giurisprudenza del TCA. Infatti per il TCA questa norma di legge viola il principio della parità uomo/donna sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed., perché non concede mai al padre domiciliato che ossequia la condizione relativa al periodo di carenza il diritto all'assegno integrativo. Alle medesime condizioni lo riconosce, invece, sempre alla madre, senza che la disparità sia *"giustificata da una differenza funzionale fra i due genitori che hanno la custodia del figlio"* (cfr. **STCA** 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I., consid. 2.10).

Con la modifica di legge proposta si intende sanare l'incostituzionalità della norma; se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori (ciò che fa sì che, evidentemente, entrambi debbono essere domiciliati nel Cantone giusta l'art. 24 cpv. 1 LAF, dovendo coabitare con il figlio), è quindi necessario che soltanto uno fra essi adempia la condizione materiale relativa al periodo di carenza (art. 24 cpv. 1 lett. b LAF); i genitori avranno, quindi, interesse a designare quale titolare del diritto quello fra i due che ossequia tale requisito.

Pertanto per l'assegno integrativo, se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, sarà sufficiente che uno dei due genitori (il padre o la madre) adempia la condizione relativa al periodo di carenza, al contrario della normativa attuale che conferisce il diritto unicamente alla madre (art. 24 cpv. 2 LAF). Ciò significa che, ad esempio in caso di

ricongiungimento familiare, il diritto all'assegno integrativo è garantito (se un genitore raggiunge l'altro portando con sé il figlio), rispettivamente mantenuto (qualora il diritto sussista già come famiglia monoparentale), purché il primo genitore adempia la condizione relativa al periodo di carenza (di tre anni, se è cittadino svizzero, di otto anni se è cittadino straniero).

D'altra parte, la legge in vigore prevede che le condizioni per l'ottenimento del diritto all'assegno di prima infanzia relativamente alle famiglie biparentali (quando la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori) sono più restrittive. Per poter accedere al diritto entrambi i genitori devono adempiere la condizione relativa al periodo di carenza; se uno dei due genitori è cittadino svizzero il periodo di carenza sarà di tre anni, mentre se l'altro è cittadino straniero il periodo di carenza sarà di otto anni (ovviamente ridotto a tre anni in caso di naturalizzazione). Cogliamo l'occasione per precisare che, in caso di ricongiungimento familiare, a differenza di quanto avviene per l'assegno integrativo, vanno distinte due fattispecie: nella prima, un genitore si ricongiunge con l'altro che è *già* al beneficio dell'assegno di prima infanzia, in quanto adempie (come famiglia monoparentale) tutti i requisiti posti dall'art. 31 LAF; nella seconda, un genitore si ricongiunge con l'altro, portando con sé il figlio, e la famiglia deposita domanda di assegno di prima infanzia. In questa seconda ipotesi, si tratta di una famiglia biparentale: entrambi i genitori debbono, quindi, adempiere le condizioni di cui all'art. 32 LAF. Per contro, nella prima ipotesi, quando la famiglia passa da monoparentale a biparentale, si rinvia al regolamento di applicazione.

c) Conclusione

In conclusione, se da una parte la legge prevede quindi espressamente di confermare il periodo di carenza per gli stranieri, conferendo al regolamento di applicazione censurato dal TCA sufficiente base legale, dall'altra si propone di migliorare la situazione degli stranieri, in particolare in caso di ricongiungimento familiare, confermando il diritto al padre o alla madre. Ricordiamo infatti che, attualmente, la famiglia (madre e figli) che si ricongiunge, anche se il padre assolve il periodo di carenza, non ha diritto all'assegno integrativo, perché titolare del diritto, secondo l'art. 24 LAF, è sempre la madre.

2. ALTRE PROPOSTE

2.1 Assegno di base e assegno per giovani in formazione o giovani invalidi: diritto all'assegno se il figlio risiede all'estero o in altro Cantone

L'art. 11 cpv. 4 della LAF delega il disciplinamento dei casi particolari, inerenti la custodia del figlio e l'attività salariata dei genitori, al Consiglio di Stato.

Gli articoli 8b – 8l del regolamento di applicazione (Reg. LAF), introdotti il 19 dicembre 1997, disciplinano il diritto all'assegno di base delle molteplici categorie di salariati il cui figlio risiede all'estero o in altro Cantone.

Con sentenza 17 settembre 1998 in re E. C. (la fattispecie concerne un frontaliere, il cui figlio risiede in Italia con la madre) il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è espresso sulla compatibilità di queste norme del Reg. LAF con la LAF. Secondo il TCA, adottando l'art. 11 cpv. 4 LAF (*Il regolamento di applicazione definisce e disciplina i casi particolari*), il

legislatore cantonale non ha esplicitamente autorizzato l'esecutivo a regolare in modo diverso rispetto a quanto disposto dall'art. 11 cpv. 3 LAF le fattispecie ove i figli del salariato ai sensi dell'art. 6 LAF vivono all'estero o in altro Cantone.

Lo scopo della modifica legislativa è quello di porre nella legge una base legale ancora più chiara ed esplicita di quella esistente per le succitate norme di regolamento.

Con il proposto art. 11 cpv. 4 lett. a LAF si conferisce mandato all'esecutivo di disciplinare la titolarità del diritto delle categorie di salariati descritte agli attuali artt. da 8b a 8l Reg. LAF. Questi salariati sono occupati in Ticino alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge cantonale anche se risiedono fuori Cantone, oppure risiedono in Ticino e sono occupati fuori dal nostro Cantone, ma alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato alla legge cantonale, ed hanno in entrambi i casi i figli che risiedono all'estero o in altro Cantone (per "altro Cantone" si intende un Cantone diverso da quello di residenza del salariato nell'ipotesi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. a LAF).

Gli assegni possono essere esportati al di fuori dell'area territoriale/geografica, circoscritta dall'art. 6 LAF (Ticino o Cantone di residenza del salariato che lavora in Ticino), alle condizioni poste dagli attuali artt. da 8b a 8l Reg. LAF. Il diritto all'assegno è concesso a queste categorie di salariati se sono coniugati o vedovi (fanno eccezione i frontalieri, per i quali questa prima condizione non è richiesta; cfr. artt. da 8b a 8e Reg. LAF) ed al momento del ricongiungimento familiare, rispettivamente del rientro in patria, coabitano con il figlio o i figli; in tal caso si presume che essi ne abbiano la custodia (questa presunzione cade, segnatamente nel caso in cui si possa dimostrare che al momento del ricongiungimento familiare, rispettivamente del rientro in patria, essi non coabitano con il figlio o i figli).

Introducendo il concetto di "custodia" (proposto dalla Commissione istituita dal Consiglio di Stato – cfr. il suo rapporto conclusivo del 24 marzo 1993) quale condizione prioritaria, s'intese conferire la titolarità del diritto all'assegno al genitore salariato, in virtù di una delle due varianti descritte dall'art. 6 LAF, che coabita effettivamente con il figlio (art. 2 Reg. LAF).

L'art. 11 LAF costituisce, pertanto, una norma di coordinamento fra la custodia del figlio (art. 4 LAF) e l'attività salariata del o dei genitori (art. 6 LAF). Ciò esclude che l'art. 11 LAF, in particolare per quanto concerne il cpv. 3, possa essere applicato se il figlio risiede all'estero o in altro Cantone. L'art. 11 cpv. 3 LAF (*Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata*) non potrà dunque trovare applicazione per conferire al genitore, che esercita un'attività lavorativa quale salariato ai sensi dell'art. 6 LAF, la titolarità del diritto se egli non ha la custodia del figlio, che è affidata all'altro genitore che non esercita all'estero o in altro Cantone un'attività salariata. L'art. 11 cpv. 3 vuole evitare che la famiglia, purché il figlio risieda nell'area territoriale/geografica dell'art. 6 LAF (nell'accezione sopra descritta), non sia privata dell'assegno nel caso in cui il genitore salariato difetti del presupposto della custodia e l'altro genitore, che ha la custodia del figlio, difetti del presupposto dell'attività salariata. Si tratta, in effetti, della sola ed unica eccezione nel regime instaurato dalla custodia.

In conclusione, se il figlio vive all'estero o fuori Cantone (cioè in un Cantone diverso rispetto a quello di residenza o di lavoro del genitore che non ne ha la custodia), l'art. 11 cpv. 3 LAF non è applicabile. Per queste casistiche è necessario che il nuovo art. 11 cpv. 4 lett. a LAF rinvii al regolamento di applicazione, conferendo al Consiglio di Stato il mandato di legiferare in materia.

Questa nuova base legale degli artt. da 8b a 8l Reg. LAF, così come già concepiti ed applicati, non opera distinzione fra cittadini svizzeri e cittadini stranieri (per entrambi vengono poste le stesse condizioni per poter ottenere il diritto all'assegno) o fra uomo e donna (le norme menzionate del regolamento parlano genericamente di "genitore" e non di padre o di madre). La norma non viola, pertanto, il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 4 Cost. fed. (al riguardo si richiama la giurisprudenza federale menzionata nella STCA 4 giugno 1998 in re G. E. relativa all'assegno di formazione). Peraltro, in materia di assegni di famiglia, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che i Cantoni possono godere di un'estesa libertà nella definizione del loro regime di assegni familiari, fino a quando la Confederazione non avrà fatto uso della competenza attribuitale dall'art. 34quinquies cpv. 2 Cost. fed. (cfr. DTF 114 la pag. 1 e segg. riportata nella succitata STCA). Infine, nessuna pretesa potrebbe derivare dalle normative di diritto internazionale della sicurezza sociale (al riguardo si vedano, ancora, le argomentazioni del TCA nella già citata sua sentenza).

2.2 Assegno integrativo e assegno di prima infanzia: esclusione dal diritto

Con i nuovi articoli 30a e 37a LAF, che vogliono essere norme di coordinamento fra il diritto cantonale e quello federale, si intende confermare il regolamento di applicazione della LAF che esclude dal diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia i richiedenti l'asilo (*Asylbewerber, réquérants d'asile*; cfr. art. 4 della Legge federale sull'asilo del 5 ottobre 1979; di seguito Legge sull'asilo; RS 142.31), i rifugiati (*Flüchtlinge, réfugiés*; cfr. art. 3 della Legge sull'asilo) ed i cittadini stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio (*vorläufig Angenommene, admis provisoires*; cfr. art. 14a della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931; di seguito LDDS; RS 142.20; si tratta di cittadini stranieri, la cui domanda d'asilo è eventualmente già stata respinta, per i quali l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione ai sensi della Legge sull'asilo non è possibile, non è ammissibile o non è ragionevolmente esigibile; cfr. art. 14a cpv. 1 LDDS; è, attualmente, il caso per i cittadini del Kosovo).

I sopra descritti cittadini stranieri sono già al beneficio dell'assistenza della Confederazione ai sensi della legislazione federale. In concreto, se il Cantone dovesse riconoscere loro il diritto a prestazioni sociali di diritto cantonale (a titolo di assegno integrativo o di prima infanzia ai sensi LAF), la prestazione assistenziale della Confederazione verrebbe conseguentemente ridotta o addirittura soppressa. In applicazione del principio di preminenza del diritto federale sul diritto cantonale, è quindi necessario confermare con esplicita base legale formale l'esclusione delle succitate tre categorie di stranieri dal diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia, ritenuto che il loro fabbisogno e quello della loro famiglia è già coperto dalla Confederazione.

Il trattamento assistenziale dei richiedenti l'asilo – che possono esercitare un'attività lucrativa dopo tre mesi di residenza in Svizzera (art. 21 Legge sull'asilo) – è disciplinato agli artt. 20a e 20b della Legge sull'asilo (cfr. anche l'Ordinanza II sull'asilo relativa alle questioni finanziarie del 22 maggio 1991; RS 142.312); è il Cantone di residenza del richiedente a provvedere all'assistenza dei richiedenti l'asilo (fatto salvo il rimborso della Confederazione; art. 20b cpv. 1 Legge sull'asilo), conformemente alla legislazione cantonale in materia, eventualmente sulla base di un forfait disposto dalla Confederazione. Il trattamento assistenziale dei rifugiati – che possono evidentemente esercitare un'attività lucrativa, avendo evaso la procedura di richiesta d'asilo ed ottenuto lo statuto di rifugiato (art. 27 Legge sull'asilo) – è disciplinato agli artt. 36 della Legge sull'asilo (cfr. anche la citata Ordinanza II sull'asilo del 22 maggio 1991); l'assistenza è garantita dalla

Confederazione (art. 31 cpv. 1 e 3 Legge sull'asilo) secondo i principi applicabili ai cittadini svizzeri ⁴ (art. 37 Legge sull'asilo), per il tramite delle istituzioni di soccorso (in particolare la Croce Rossa) riconosciute dalla Confederazione (art. 32 Legge sull'asilo) o per il tramite dei Cantoni (art. 31 cpv. 2 Legge sull'asilo).

Il trattamento assistenziale dei cittadini stranieri ammessi a titolo provvisorio – che possono esercitare un'attività lucrativa analogamente a quanto disposto per i richiedenti l'asilo (art. 14c cpv. 3 LDDS) – è, per rinvio dell'art. 14c cpv. 5-10 LDDS, analogo a quello dei richiedenti l'asilo.

I rifugiati ai quali la Confederazione ha accordato l'asilo ed i cittadini stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio vengono assistiti finanziariamente dalla Confederazione soltanto finché non viene accordato loro il permesso di domicilio (art. 31 cpv. 1 Legge sull'asilo e art. 14c cpv. 6 LDDS che rinvia all'art. 31 Legge sull'asilo; fanno eccezione le categorie descritte all'art. 44 dell'Ordinanza II sull'asilo, per le quali la Confederazione garantisce la copertura del fabbisogno anche dopo il rilascio del permesso C). Naturalmente essi, non avendo più lo statuto precedente, potranno accedere al diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia soltanto se adempiono la condizione relativa al periodo di carenza di otto anni ai sensi degli artt. 24, 31 e 32 LAF.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

⁴ Si rileva che il Parlamento federale ha recentemente approvato una modifica della Legge sull'asilo, relativa al trattamento assistenziale dei rifugiati e che prevede che gli stessi abbiano il medesimo trattamento dei richiedenti l'asilo; avverso tale modifica di legge, che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 1° giugno 1999, è stato lanciato un referendum, recentemente riuscito; il popolo svizzero sarà, quindi, prossimamente chiamato a decidere in merito

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 novembre 1998 n. 4807 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 4

⁴ Il regolamento di applicazione definisce e disciplina:

- a) la titolarità del diritto se i genitori sono frontalieri, cittadini svizzeri, stagionali, dimoranti (titolari di permesso B) o domiciliati (titolari di permesso C), in possesso di un nulla osta temporaneo (art. 13 lett. d OLS), richiedenti l'asilo, rifugiati o cittadini stranieri ammessi a titolo provvisorio ed il figlio risiede all'estero o in altro Cantone;
- b) altri casi particolari.

Art. 24 cpv. 1 lett. b), cpv. 2

- b) è cittadino svizzero ed ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni, rispettivamente è cittadino straniero ed ha il domicilio nel Cantone da almeno otto anni;

² Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto è la madre o il padre.

Art. 30a (nuovo)

E. Esclusione dal diritto

Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi a titolo provvisorio.

Art. 31 lett. a)

- a) è cittadino svizzero ed ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni, rispettivamente è cittadino straniero ed ha il domicilio nel Cantone da almeno otto anni;

Art. 32 cpv. 1 lett. a)

- a) sono cittadini svizzeri ed hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni, rispettivamente sono cittadini stranieri ed hanno il domicilio nel Cantone da almeno otto anni;

Art. 37a (nuovo)

- D. Esclusione dal diritto** Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi a titolo provvisorio.

- A. Finanziamento transitorio e sussidiario dell'assegno integrativo** **Art. 78 marginale**

Art. 79 (nuovo)

- B. Riduzione dell'importo dell'assegno** L'importo annuo dell'assegno integrativo e di quello di prima infanzia, calcolato sulla base degli artt. 27 e 35 LAF, è ridotto del 10 per cento fino al 31.12.1999.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

